



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Fondazione Milano Cortina 2026, di seguito più brevemente anche solo la **“Fondazione”**, con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 3, codice fiscale 97866790153, P.IVA 11199200962, rappresentata dal Presidente Giovanni Malagò e dall'Amministratore Delegato Andrea Varnier

e

Regione Campania (di seguito la **“Regione”**), con sede legale in Napoli; Via S. Lucia 81, rappresentata dal Presidente Vincenzo De Luca

anche denominati, congiuntamente, **“Parti”**

PREMESSO CHE:

- la Fondazione - costituita su iniziativa del Comune di Milano, del Comune di Cortina d'Ampezzo, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito **“CONI”**) e del Comitato Italiano Paralimpico (di seguito **“CIP”**) – non persegue finalità lucrative e si prefigge, nell'ambito dello sviluppo del Movimento Olimpico, di curare l'organizzazione o lo svolgimento della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali e l'edizione dei Giochi Paralimpici Invernali del 2026 (di seguito **“Giochi Invernali 2026”**), in attuazione e nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito **“CIO”**) e nell'Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019 tra il CIO, il CONI, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo;
- in particolare, la Fondazione ha la responsabilità dell'organizzazione dei **Giochi Invernali 2026** sulla base degli obblighi contrattuali assunti verso il CIO e, per il perseguimento del proprio scopo, svolge istituzionalmente tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli

eventi sportivi e istituzionali relativi ai Giochi Invernali 2026 nonché ogni altra attività direttamente o indirettamente ad essi connessa;

- tra l'altro, la Fondazione ha il compito di realizzare il Viaggio della Fiamma Olimpica, dalla partenza dalla Grecia fino all'arrivo a Milano e Cortina, toccando tutte le Regioni italiane. Tale Viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta uno dei migliori veicoli di promozione dei Giochi. Esso ha infatti lo scopo di diffondere simboli e valori del Movimento Olimpico sul territorio che li ospita ed è l'occasione per comunicare al mondo i primati dell'Italia in materia di ambiente, arte e cultura, gusto, sport, stile e design, innovazione e tecnologia, tutte eccellenze facilmente ritrovabili in un percorso italiano;
- ai sensi dell'art. 3 bis del DL n. 10/2024 convertito con legge n. 42/2024 "gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso";
- alla luce di quanto sopra, le Parti, nel quadro delle rispettive competenze e finalità istituzionali, intendono collaborare, nei termini di cui in prosieguo, al fine di per la definizione del Percorso della Fiamma Olimpica sul territorio regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente Protocollo di Intesa (di seguito "**Protocollo**") e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo

2.1 Le Parti, nel quadro delle rispettive competenze, convergendo sulle medesime finalità descritte in premessa, con il presente Protocollo si impegnano ad assicurare una proficua collaborazione finalizzata alla migliore realizzazione possibile del Viaggio della Fiamma Olimpica (di seguito "**Progetto**") rispetto al passaggio nel territorio regionale di competenza e, nello specifico, nella/e città di tappa di cui all'**Allegato 1**.

2.2 Nell'ambito del Progetto la Regione si impegna ad assicurare il necessario supporto organizzativo e a svolgere attività di coordinamento con le altre amministrazioni a livello locale. La Regione si impegna inoltre a promuovere, in collaborazione con la Fondazione, il Progetto e le iniziative collaterali allo stesso fra le

amministrazioni e le comunità locali e a favorire, ove possibile, eventuali forme di contribuzione all'organizzazione e realizzazione del Progetto.

2.3 Le Parti concordano di istituire un tavolo permanente di coordinamento di cui al successivo art. 5 nell'ambito del quale la Direzione Cerimonie e Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 conserverà la responsabilità dell'attuazione del Progetto sul territorio regionale. La Regione a propria volta individuerà un responsabile tecnico per l'attuazione del Progetto per gli aspetti legati al territorio e, anche in attuazione del sopra ricordato art. 3 bis del DL n. 10/2024, convertito con legge n. 42/2024. Sarà cura delle figure così individuate dalla Parti implementare il Progetto sul territorio, relazionare sugli sviluppi ed informare i firmatari del presente accordo su eventuali problemi di natura tecnica che possano ritardare o bloccare la realizzazione delle iniziative previste dal Progetto.

2.4 Ove le Parti si accordino per sviluppare una o più Iniziative, le stesse verranno eventualmente disciplinate in appositi accordi attuativi (di seguito "**Accordi Attuativi**"), nei quali saranno concordate le condizioni e le modalità dei reciproci impegni.

Articolo 3 – Supporto nella Diffusione dei Valori Olimpici

3.1 La Regione si impegna a supportare la Fondazione nelle attività di promozione e diffusione dei simboli e valori olimpici sul territorio coinvolgendo anche, ove possibile, le amministrazioni e le comunità locali.

3.2 Nella diffusione sul territorio di simboli e valori del Movimento Olimpico diventa altresì fondamentale che i territori, Regioni incluse, divengano attori principali nella creazione della Legacy dei Giochi, lasciando in eredità ai cittadini maggiori possibilità di praticare sport ed attività fisica rispetto al periodo prima dei Giochi Invernali 2026. Per questo motivo, la Fondazione ha sviluppato il progetto Italia dei Giochi col quale i territori possono avere l'opportunità di sviluppare progetti ed iniziative che possano fare parte della creazione della Legacy / eredità dei Giochi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la riqualificazione di spazio urbano ad uso sportivo, l'organizzazione di eventi periodici che incentivino la pratica sportiva, la predisposizione e attuazione di regolamenti permanenti per la diffusione della raccolta differenziata e per il miglioramento dell'accessibilità delle strutture per le persone con disabilità negli eventi ospitati sul territorio.

Articolo 4 – Promozione e Comunicazione

4.1 Le Parti si impegnano a confrontarsi sulle azioni/attività di promozione e comunicazione nei confronti dei terzi, impegnandosi a definire e concordare preventivamente e in forma scritta il contenuto dei comunicati stampa e, più in generale, tutti i contenuti inerenti alle azioni/attività di promozione e comunicazione in cui siano nominati insieme la Fondazione (e i suoi stakeholders) la Regione, e in cui siano utilizzati i rispettivi marchi e/o loghi ai sensi del precedente articolo (di seguito "**Attività di promozione e comunicazione**"). In particolare, la Regione, senza previa ed espressa autorizzazione scritta in tal senso della Fondazione, (i) non

assocerà in alcun modo il proprio nome, la propria attività e le proprie iniziative con i Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o con il c.d. “Movimento Olimpico” e/o “Movimento Paralimpico”, (ii) non comunicherà, in alcuna forma e in alcun modo, di essere un partner della Fondazione, né di essere “ufficiale”, “selezionato”, “approvato”, “garantito”, “privilegiato”, “accettato” dalla Fondazione, dal CIO, dal CIP, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, o dal Comitato Italiano Paralimpico, o a utilizzare qualsiasi identificazione simile (iii) non pubblicherà né diffonderà alcuna dichiarazione, in alcuna forma e in alcun modo, che riguardi la fornitura di beni e/o servizi alla Fondazione, ai partner commerciali della Fondazione e a qualsiasi altra entità o organizzazione in qualunque modo coinvolta nei Giochi Olimpici e/o Paralimpici e/o nel c.d. “Movimento Olimpico” e/o “Movimento Paralimpico”, (iv) non registrerà alcun marchio relativo ai Giochi Olimpici e/o Paralimpici o comunque riferibile al “Movimento Olimpico” o “Movimento Paralimpico”, né porrà in essere alcuna associazione a tali marchi, né li utilizzerà in virtù di alcun diritto di proprietà immateriale o di nome a dominio; (v) non intraprenderà alcuna attività che possa rappresentare o che possa ragionevolmente rappresentare “Ambush Marketing”, essendo specificato che “Ambush Marketing” è definito come qualsiasi attività, commerciale o meno, che crea, implica, si riferisce a qualsiasi associazione con i Giochi Olimpici o Paralimpici, e qualsiasi marchio o denominazione relativa ai Giochi Olimpici o Paralimpici, o che creano tale associazione nella mente del pubblico, nonché la fornitura o la distribuzione di materiale o prodotti pubblicitari presso o nelle vicinanze di siti olimpici o paralimpici al fine di ottenere una certa visibilità per un marchio, a meno che tale attività non sia stata espressamente autorizzata dalla Fondazione, dal CIO o dall'IPC; (vi) vigilerà sul rispetto degli impegni di cui al presente articolo e informerà immediatamente la Fondazione di ogni eventuale istanza e/o rischio di violazione di tali impegni, e (vii) cesserà e farà cessare ogni condotta in violazione del presente articolo, anche su semplice richiesta della Fondazione.

Articolo 5 – Tavolo di coordinamento

5.1 Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti si impegnano a mantenere un’agile struttura di coordinamento (di seguito “**Tavolo di coordinamento**”), che rimarrà costituita per tutto il periodo di vigenza del Protocollo e la cui partecipazione è da intendersi a titolo gratuito.

5.2 Il Tavolo di coordinamento ha il compito di concordare le modalità operative e le azioni necessarie per promuovere l’attuazione degli obiettivi del Protocollo, monitorare l’andamento degli stessi e valutare l’efficacia dei risultati rispetto agli obiettivi attesi, nonché individuare e proporre ulteriori ambiti di intervento nello spirito dell’Intesa.

Articolo 6 – Riservatezza

6.1 Ciascuna parte prende atto ed accetta che, nell'ambito dell'esecuzione del Protocollo e potrà ricevere dall'altra parte materiale di varia natura contenente informazioni riservate (di seguito "**Informazioni Riservate**").

6.2 Le Informazioni Riservate di cui al presente articolo sono tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie, dati, conoscenze, *know how* ancorché brevettabili di qualsiasi natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto ottico o magnetico o campione di materiale o prodotto, di cui ciascuna Parte sia entrata o entrerà in possesso o che siano state o che le saranno fornite dall'altra Parte, nell'ambito delle attività di esecuzione del Protocollo e/o nella fase delle trattative.

6.3 Ciascuna parte si impegna a mantenere e a considerare strettamente riservate e comunque soggette ad obbligo di riservatezza tutte le Informazioni Riservate e ad applicare, nei confronti delle Informazioni Riservate dell'altra parte, idonee misure di sicurezza.

6.4 Ciascuna parte si impegna a far trattare le Informazioni Riservate soltanto ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori terzi ai quali la conoscenza delle Informazioni Riservate è necessaria al solo scopo di adempiere agli scopi del Protocollo e ad a mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni Riservate vengano rese disponibili e/o vengano divulgate, in tutto o in parte, a terzi senza una preventiva ed esplicita autorizzazione scritta dell'altra parte.

6.5 Ciascuna parte, in ogni caso, si assume piena responsabilità per ogni eventuale violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, posta in essere anche da qualsiasi soggetto terzo, ad essa riconducibile.

6.6 Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate solamente in relazione a quanto previsto dal Protocollo. In particolare, ciascuna parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate in modo da danneggiare l'altra parte o in modo da indurre i dipendenti, clienti o fornitori della stessa a cessare di essere tali.

6.7 Le Parti si impegnano a non asportare e a non effettuare copie, riproduzioni, estratti o sintesi di alcuna delle Informazioni Riservate, fatta eccezione per quelle indispensabili alle finalità del Protocollo; in tal caso qualsiasi copia, riproduzione, estratto o sintesi rimarrà di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite.

Articolo 7 – Copertura spese

7.1 Il presente Protocollo non ha carattere oneroso e le Parti nella sua attuazione faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle disponibilità finanziarie presenti nei rispettivi bilanci di previsione.

7.2 In particolare, la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 2 non prevede oneri reciproci di natura economica e non possono in alcun caso essere posti a carico dell'altra parte i costi derivanti da specifici progetti ed eventi necessari all'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 8 – Durata e diritto di recesso

8.1 Il presente Protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione delle Parti fino al 31 dicembre 2026 (di seguito “Durata”).

Articolo 9 – Privacy

9.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo email aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e dell’esecuzione del presente Protocollo sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.

9.2 Ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell’ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

9.3 Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

Articolo 10 – Comunicazioni

10.1 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo e-mail o PEC ai seguenti indirizzi:

se alla Regione: _____

se alla Fondazione: viaggiodellafiammaolimpica@milanocortina2026.org

10.2 Ciascuna delle Parti potrà, in corso di rapporto, variare il nominativo di cui sopra, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte all’indirizzo PEC / e-mail sopra indicato senza che ciò costituisca modifica del Protocollo da approvarsi ai sensi dell’art.11.

Articolo 11 – Miscellanea

11.1 Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il presente Protocollo o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti.

11.2 In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Protocollo.

11.3 Il presente Protocollo supera e annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e pertanto costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto. Qualsiasi modificazione od integrazione al presente Protocollo non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto e firmato da entrambe le Parti.

11.4 Il presente Protocollo non crea alcun rapporto di associazione e/o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata. In nessun caso ciascuna parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra parte.

11.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica trattativa e non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Articolo 12 – Foro Competente

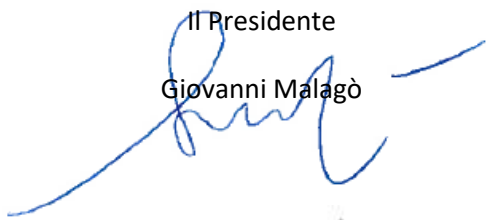
Le Parti convengono che qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo e comunque ogni controversia connessa con l'oggetto dello stesso, nulla escluso, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano.

Milano, 20 novembre 2024

Fondazione Milano Cortina 2026

Il Presidente

Giovanni Malagò




L'Amministratore Delegato

Andrea Varnier

Regione

Il Presidente
